



PROVINCIA DI PADOVA

AREA DEL TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE

AMBIENTE RF/MG

Provvedimento N. 5901/EC/2020

Ditta n. 10567 - Pratica n. 2019-1371

AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO PER IL RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

(Operazioni R4, R12 ed R13 All. C del D.Lgs. n. 152, Parte IV)

D.Lgs. n. 152/06 e L.R. n. 3/2000

Modifica e Sostituzione Provvedimento n. 5885 del 28/10/19

Ditta:	Lando Gianfranco srl
Sede operativa:	Via Ilario Montesi n. 310, Pontelongo (PD)
Sede legale:	Via Ilario Montesi n. 310, Pontelongo (PD)
P. IVA:	05092140283

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

nel sito in oggetto si esercita da anni attività di recupero di rifiuti non pericolosi, sulla base di un primo provvedimento autorizzativo della Provincia n. 4830 del 13/8/03, rilasciato a Lando Gianfranco. Il Provvedimento è stato nel tempo modificato ed aggiornato fino al Provvedimento n. 5698 del 06/08/15, rilasciato a seguito del parere della Commissione V.I.A. nella seduta del 12/03/15 (prot. n. 44562/15);

la Ditta "Lando Gianfranco srl" P. IVA 05092140283, con nota pervenuta tramite SUAP ed acquisita in data 05/09/18 con prot.lli n.ri 65012 e 65013 ha trasmesso comunicazione con Atto del Notaio Roberto Franco, di Loreggia (PD), con il quale il Sig. Lando Gianfranco titolare dell'Impresa omonima con P.IVA 01718620287, dispone il conferimento alla Società "Lando Gianfranco srl", che accetta, la piena ed esclusiva proprietà dell'Azienda, comprensiva dell' "autorizzazione alla gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi della Provincia di Padova n. 5698/EC/2015 con prot. n. 101592 del 6/8/15". Con la medesima comunicazione si chiede la voltura del citato Provvedimento;

a seguito della domanda pervenuta la Provincia ha rilasciato il Provvedimento n. 5821 del 24/10/18 di voltura, del Provvedimento 5698/15 sopracitato e successivamente il provvedimento di Rinnovo n.5885/EC/2019 del 28/10/2019;

con nota pervenuta tramite SUAP ed acquisita agli atti della Provincia in data 13/11/19 con prot. n. 69425, Lando Gianfranco srl ha presentato domanda di modifica non sostanziale del succitato Provvedimento n. 5885/19: tale modifica consiste nella diversa ripartizione delle quantità massime

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Struttura: AREA DEL TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE
Dirigente di Settore: dott. Renato Ferroli
Istruttoria a cura dell'Ufficio Rifiuti - Fanghi – Bonifiche Ambientali

PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it
Recapito postale : "Provincia di Padova – P.zza Bardella n. 2, 35131 Padova"
[POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it](mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it)



PROVINCIA DI PADOVA

AREA DEL TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE

riferite alle specifiche categorie di rifiuti trattabili nell'impianto, mantenendo comunque inalterata la quantità totale, e modificando pertanto i valori indicati nell'Allegato 1 al provvedimento vigente;

a seguito della domanda presentata, la Provincia ha avviato il relativo endoprocedimento per il rilascio della modifica dell'autorizzazione richiesta, con nota del 05/12/19 prot. n. 74390;

PRESO ATTO che

l'intervento non è soggetto a procedure di V.I.A. poiché le operazioni svolte e/o i quantitativi trattati non rientrano nelle previsioni degli All. Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e L.R. n. 4/16;

il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare con Circolare n. 1121 del 21/1/19 ha emanato "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi", con particolare riferimento al rischio incendi;

VISTA

la disposizione del Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia del 27/05/19 prot. n. 33955, in merito alle Linee Guida per il rilascio delle autorizzazioni in materia di rifiuti;

CONSIDERATO che

Il D.Lgs. n. 152 del 03/04/06 s.m.i., Parte IV, disciplina la gestione dei rifiuti;

a seguito del D.Lgs. n. 152/06, la Regione Veneto con L.R. n. 20 del 16/08/07, ha disposto che fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le Province ed i Comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti di cui agli artt. 4, 6 e 7 della Legge Regionale n. 3 del 21/01/2000 e successive modificazioni;

ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 3/2000, compete alla Provincia il rilascio dell'autorizzazione alla gestione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;

VISTI

il D.Lgs. n. 152/06, la L.R. n. 3/2000 e la L.R. n. 20/07;

il D.Lgs. n. 267/00 e l'art. 31 dello Statuto della Provincia approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.16 di reg. in data 22/7/2019, n. 15 di reg., e adottato con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci del 25/9/2019 n. 2 di reg.;

D I S P O N E

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Struttura: AREA DEL TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE
Dirigente di Settore: dott. Renato Ferroli
Istruttoria a cura dell'Ufficio Rifiuti - Fanghi – Bonifiche Ambientali

PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it
Recapito postale : "Provincia di Padova – P.zza Bardella n. 2, 35131 Padova"
[POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it](mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it)



PROVINCIA DI PADOVA

AREA DEL TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE

ART.1. La Lando Gianfranco srl con sede in Comune di Pontelongo, Via Ilario Montesi n. 310 è autorizzata alla gestione di un impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi, ubicato Via Ilario Montesi n. 310, Comune di Pontelongo.

Operazioni R4, R12 ed R13 del D.Lgs. n. 152/06, Parte IV All. C.

ART.2. Il presente provvedimento modifica e sostituisce il Provvedimento n. 5885 del 28/10/19, a far data dall'efficacia del presente ai sensi del successivo Art. 10.

ART.3. Il presente Provvedimento, ha validità **fino al 28/10/2029**.

ART.4. TIPOLOGIA DI RIFIUTI TRATTABILI IN IMPIANTO

Nell'impianto potranno essere conferiti e trattati esclusivamente i rifiuti non pericolosi riportati **nell'elenco allegato** al presente Provvedimento, nel limite dei quantitativi di seguito indicati.

Quantità massima di rifiuti in ingresso all'impianto	13.000	tonn./anno
	8.5	tonn./giorno
Quantità massima di rifiuti in stoccaggio	450	tonnellate
di cui prodotti dall'attività massimo	250	tonnellate
Quantità massima di E.o.W in deposito	50	tonnellate

ART.5. CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO E/O PRODOTTI OTTENUTI

Le Materie che hanno cessato la qualifica di rifiuto prodotte in impianto, EoW, dovranno rispettare i requisiti previsti dai Regolamenti comunitari oppure in mancanza di criteri comunitari, conformi al D.M.A. 5/2/98, secondo le specifiche disposizioni e prescrizioni del medesimo decreto, All. 1, Sub. 1.

La Ditta dovrà garantire per un periodo di almeno 5 anni, apposita documentazione relativa alle caratteristiche e tracciabilità delle EoW prodotte in impianto.

La Ditta, ove richiesto, dovrà mettere a disposizione degli Enti di controllo documentazione comprovante il rispetto della norma a cui fa riferimento e di tale norma dovrà averne sempre a disposizione copia aggiornata.

Tutti i prodotti dell'attività di recupero non conformi alle caratteristiche di Materie che hanno cessato la qualifica di rifiuto secondo le disposizioni succitate, devono essere considerati e trattati come rifiuti, nel rispetto delle disposizioni di legge.

ART.6. PRESCRIZIONI OPERATIVE

Nella gestione dell'impianto valgono le seguenti prescrizioni:

1. l'impianto deve essere gestito nel rispetto delle finalità enunciate all'art. 178 del D.Lgs. 152/06 e smi, nonché di quanto stabilito nel presente Provvedimento;
2. nell'impianto non potranno essere svolte attività di recupero rifiuti in regime di procedura semplificata (art. 214-216 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
3. è vietato il conferimento in impianto di rifiuti urbani o loro frazioni, conferite da singoli Cittadini;
4. l'impianto dev'essere gestito da un Tecnico Responsabile, in possesso di idonee conoscenze tecniche e che dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la corretta gestione dei rifiuti.

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Struttura: AREA DEL TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE
Dirigente di Settore: dott. Renato Feroli
Istruttoria a cura dell'Ufficio Rifiuti - Fanghi – Bonifiche Ambientali

PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it
Recapito postale : "Provincia di Padova – P.zza Bardella n. 2, 35131 Padova"
[POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it](mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it)



PROVINCIA DI PADOVA

AREA DEL TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE

Dovranno essere preventivamente comunicate alla Provincia eventuali variazioni relative al nominativo del Tecnico Responsabile;

5. il personale addetto alla gestione dei rifiuti dovrà avere adeguata preparazione e mezzi idonei, adottando tutti gli accorgimenti necessari per la corretta gestione dei rifiuti. Il personale nell'impianto dev'essere adeguatamente formato anche in relazione al contrasto del rischio incendio;
6. in prossimità dell'ingresso all'impianto ed in più punti dell'impianto stesso, dovrà essere apposta e ben visibile, anche a disposizione dei Soggetti preposti al controllo, un'ideale planimetria con lay-out dell'impianto come trasmesso con la nota acquisita agli atti della Provincia in data 23/10/19 con prot. n. 65765 (vedi allegato 2). Eventuali modifiche al lay-out approvato, devono essere preventivamente comunicate alla Provincia, all'A.R.P.A.V. ed al Comune, **trasmettendo apposita planimetria comparativa. La planimetria posta in impianto dovrà essere sempre aggiornata, chiara ed esplicita e di facile interpretazione;**
7. è vietata la gestione in deposito temporaneo di cui all'art. 183 del D.Lgs. n. 152/06, dei rifiuti prodotti dall'attività;
8. nella gestione dell'attività la Ditta dovrà considerare le indicazioni del Ministero dell'Ambiente e T.T.M., emanate con Circolare del 21/01/19, n. 1121;
9. con cadenza al massimo annuale, la Ditta dovrà procedere all'allontanamento di tutti i rifiuti prodotti dall'attività;
10. dovrà essere impedita anche l'accidentale miscelazione dei rifiuti in ingresso con le Materie prodotte -EoW- e/o con i rifiuti derivanti dalla selezione, o i rifiuti da avviare ad altri impianti autorizzati;
11. tutte le aree di stoccaggio e deposito di rifiuti e delle materie prodotte (EoW) devono essere immediatamente identificabili attraverso idonea segnaletica o, in alternativa, contrassegnate da apposita cartellonistica che specifichi il materiale stoccato e/o depositato e ne individui la destinazione, in modo tale da distinguerle nettamente da quelle destinate alla movimentazione e lavorazione;
12. presso l'impianto dovranno essere tenuti a disposizione degli organi preposti al controllo idonei sistemi di misurazione delle altezze dei cumuli dei rifiuti stoccati prima della lavorazione, con tolleranza non superiore a 25 cm.;
13. i cumuli dovranno avere **altezza massima di 4 m.** e comunque tale da garantire condizioni di massima sicurezza per gli addetti ai lavori, nonché per ogni altra persona eventualmente presente in impianto;
14. i materiali derivanti dalle operazioni di recupero dovranno essere suddivisi in partite univocamente determinate ed identificabili mediante idonea segnaletica;
15. devono essere tenuti i registri di carico e scarico previsti per legge e trasmesse nei termini previsti le relative denunce annuali ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
16. le aree pavimentate devono essere impermeabili;
17. la ditta deve essere dotata di apparecchiatura per il controllo della radioattività dei rifiuti in ingresso;
18. i rifiuti costituiti da apparecchiature fuori uso e componenti rimossi da apparecchiature fuori uso devono essere stoccati in cassoni coperti. Dovranno comunque essere rispettate le prescrizioni dettate dalla specifica normativa in materia di R.A.E.E.;
19. deve essere posta particolare attenzione alla funzionalità dei sistemi impiantistici garantendo la loro corretta gestione e manutenzione. Eventuali anomalie dovranno essere ripristinate

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Struttura: AREA DEL TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE
Dirigente di Settore: dott. Renato Ferrolì
Istruttoria a cura dell'Ufficio Rifiuti - Fanghi – Bonifiche Ambientali



PROVINCIA DI PADOVA

AREA DEL TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE

tempestivamente. Delle verifiche dovrà essere data adeguata tracciabilità con apposite registrazioni sul quaderno previsto al successivo art. 16.4;

20. la Ditta è autorizzata all'Operazione R12 intesa anche come come accorpamento di rifiuti aventi medesimo codice EER, ma provenienti da produttori diversi;
21. tutti i rifiuti dovranno essere protetti dall'azione di trasporto eolico;
22. in caso di incidenti o spargimenti fortuiti è fatto obbligo alla ditta di procedere all'immediato recupero dei rifiuti dispersi ed al ripristino ambientale;
23. deve essere posta particolare attenzione alla funzionalità dei sistemi impiantistici garantendo la loro corretta gestione e manutenzione;
24. dovrà essere sempre controllato il buono stato della pavimentazione interessata al deposito dei rifiuti, nonché la pavimentazione sui percorsi degli automezzi, con eventuali interventi di manutenzione ordinaria affinché non si presentino potenziali pericoli, ed assicurare la protezione del suolo e del sottosuolo;
25. la viabilità interna dovrà essere organizzata in modo tale che sia mantenuta la funzionalità delle aree di passaggio, mantenendole sgombre da eventuali rifiuti;
26. alla fine della giornata lavorativa tutte le aree di transito, di conferimento, di lavorazione, sia interne che esterne all'impianto, dovranno essere per quanto possibile, adeguatamente ripulite;
27. dovranno essere effettuate e documentate idonee campagne di derattizzazione e disinfestazione;
28. gli stoccaggi dei rifiuti che potrebbero dare luogo alla proliferazione di ratti ed insetti dovranno essere ridotti al minimo sia in quantità che di tempistica in deposito;
29. **entro 90 giorni** dalla data del presente Provvedimento la Ditta dovrà effettuare una valutazione di impatto acustico al fine di verificare rispetto dei valori limite stabiliti dalla vigente normativa. La Relazione di valutazione di impatto acustico, dovrà essere inviata a Provincia, Comune ed A.R.P.A.V..

ART.7. SCARICHI IDRICI

Si dà atto sulla base della documentazione presentata che la Ditta non produce acque reflue di processo. Dovranno comunque essere rispettate le seguenti prescrizioni:

1. le acque reflue meteoriche di dilavamento, dovranno essere scaricate nella pubblica fognatura nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'Ente Gestore;
2. le materie prime e/o i rifiuti, utilizzati e/o derivanti dall'attività, che possono dare origine a dilavamenti anche di carattere accidentale, devono essere depositati in aree e/o contenitori idonei a proteggerli dal dilavamento meteorico;
3. dovrà essere consentito al personale dell'autorità competente al controllo ai sensi dello stesso art. 101 del D.Lgs. 152/06 di effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

ART.8. EMISSIONI IN ATMOSFERA

Si dà atto sulla base di quanto emerso in sede di conferenza di servizi del 22/10/19, che l'attività non produce emissioni in atmosfera convogliabili.

Sono autorizzate, ai sensi dell'art. 270 comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., le attività con fiamma ossidrica mobile, solo qualora effettivamente occasionali.

Dovranno comunque essere rispettate le seguenti prescrizioni:

1. le emissioni diffuse devono essere contenute nel maggior modo possibile;

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Struttura: AREA DEL TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE
Dirigente di Settore: dott. Renato Ferroli
Istruttoria a cura dell'Ufficio Rifiuti - Fanghi – Bonifiche Ambientali



PROVINCIA DI PADOVA

AREA DEL TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE

2. qualora la Ditta produca, manipoli, trasporti, immagazzini, carichi e scarichi materiali polverulenti o sostanze organiche liquide dovrà adottare le disposizioni contenute nell'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
3. tutte le emissioni tecnicamente convogliabili sulla base della miglior tecnologia disponibile devono essere convogliate e, pertanto, preventivamente autorizzate.

ART.9. PRESCRIZIONI PER LE OPERAZIONI DI MESSA IN SICUREZZA, CHIUSURA DELL'IMPIANTO E RIPRISTINO DEL SITO

Al momento della dismissione dell'impianto la Ditta dovrà provvedere alla chiusura dell'impianto ed al ripristino ambientale dell'area utilizzata al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area, secondo, il Piano di Ripristino Ambientale presentato nell'ambito del procedimento di V.I.A. ed acquisito agli atti della Provincia in data 16/07/19 con prot. n. 44962.

Della corretta esecuzione degli interventi di ripristino dovrà essere data comunicazione a questa Provincia, concordando l'effettuazione di eventuali operazioni ulteriormente necessarie al ripristino del sito.

Al termine dell'attività, dovrà essere comunicato alla Provincia il luogo in cui vengono tenuti i registri di carico e scarico, ai sensi dell'art. 190, c. 3 del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i..

ART.10. GARANZIE FINANZIARIE

La Ditta dovrà presentare idonea appendice di adeguamento delle garanzie finanziarie in essere conformemente alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/14. Le garanzie si intendono idonee all'atto del recepimento delle stessa da parte della Provincia. **In attuazione delle disposizioni della D.G.R.V. n. 2721/14, Allegato D, il presente Provvedimento diventa comunque efficace all'atto della presentazione con recepimento da parte della Provincia, delle garanzie finanziarie.**

Inoltre:

1. qualora, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R.V. n. 2721/14, Allegato A - lettera B, la prestazione delle garanzie finanziarie tramite fideiussione sia inferiore alla data di scadenza del presente provvedimento, la Ditta dovrà provvedere al suo rinnovo almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa, **pena la perdita di validità della presente autorizzazione** anche senza alcuna preventiva comunicazione da parte della Provincia;
2. **in caso di mancata presentazione delle garanzie finanziarie di cui sopra nei termini fissati, la Ditta dovrà sospendere immediatamente l'attività autorizzata con il presente Provvedimento, senza alcuna ulteriore comunicazione da parte della Provincia;**
3. ad ogni eventuale modifica dell'attività con conseguente variazione dell'autorizzazione, deve corrispondere una esplicita integrazione della polizza già presentata, sotto forma di nuova fideiussione o di appendice ad un contratto esistente;
4. qualora la Ditta intenda avvalersi delle riduzioni previste dalla D.G.R.V. 2721/14, All. A, punti 6.2 e 6.3 (€/kg) e per i rifiuti ivi previsti, dovrà stoccare tali rifiuti in aree specifiche e/o distinti dagli altri rifiuti, al fine di consentire le verifiche dei quantitativi effettivamente soggetti alle riduzioni previste, secondo il modello di calcolo presentato alla Provincia.
5. l'eventuale riduzione dell'importo della fideiussione o una sua liberazione per cessazione dell'attività è subordinata ad un espresso nulla osta da parte della Provincia di Padova;
6. qualora la polizza RCI presentata dalla ditta preveda il pagamento del premio con rate annue, la Ditta è tenuta ad inviare alla scrivente Provincia (almeno 15 giorni prima della

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Struttura: AREA DEL TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE
Dirigente di Settore: dott. Renato Ferroli
Istruttoria a cura dell'Ufficio Rifiuti - Fanghi – Bonifiche Ambientali



PROVINCIA DI PADOVA

AREA DEL TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE

scadenza del premio annuale) l'attestazione dell'avvenuto pagamento del premio per l'anno successivo.

ART.11. DISPONIBILITA' DEL SITO

La validità del presente Provvedimento è **subordinata alla piena disponibilità del sito**. La perdita dei titoli di possesso e/o disponibilità comporta l'automatica perdita di validità della presente autorizzazione. In tal caso la Ditta dovrà sospendere immediatamente l'attività autorizzata con il presente provvedimento, senza alcuna ulteriore comunicazione da parte della Provincia.

ART.12. RINNOVO DEL PROVVEDIMENTO

L'eventuale richiesta di rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza (e non prima di 1 anno) e contenere tutte le variazioni intervenute rispetto alla situazione attuale.

ART.13. INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 Parte IV, s.m.i..

ART.14. ULTERIORI ADEMPIMENTI

Si pone all'attenzione della Ditta il rispetto delle seguenti disposizioni la cui inosservanza può comportare l'applicazione di sanzioni di natura amministrative e/o penale. Più precisamente si ricorda che:

1. la gestione dell'impianto deve avvenire nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti e disposizioni Comunali in materia di inquinamento acustico;
2. le attività autorizzate devono avvenire con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008, il cui controllo spetta allo SPISAL;
3. deve essere garantito un adeguato sistema di derattizzazione e disinfestazione dalle zanzare del quale la Ditta dovrà tenere adeguata documentazione che ne attesti la regolare esecuzione nel tempo. Di tale programma deve esserne data preventiva comunicazione al Comune e all'ULSS competente per territorio;
4. presso l'impianto devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti, nonché, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 3/2000, il piano di sicurezza previsto dall'art. 22 della L.R. n. 3/2000, che disponga le procedure da adottarsi in caso di incidente grave che si estenda al perimetro esterno dello stabilimento. Tale piano deve essere accessibile agli interessati e verificabile da parte delle Autorità preposte ai controlli, ai sensi della L.R. 3/2000.

Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, quali il certificato di prevenzione incendi e/o parere di conformità rilasciato dai Vigili del Fuoco, ed i provvedimenti dei Comuni in materia edilizia ed igienico sanitaria, nonché l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n. 42/04 in quanto prevista ed i diritti di terzi.

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Struttura: AREA DEL TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE
Dirigente di Settore: dott. Renato Ferroli
Istruttoria a cura dell'Ufficio Rifiuti - Fanghi – Bonifiche Ambientali

PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it
Recapito postale : "Provincia di Padova – P.zza Bardella n. 2, 35131 Padova"
[POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it](mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it)



PROVINCIA DI PADOVA

AREA DEL TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE

Questa Amministrazione si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia, o anche in applicazione dell'art. 208, c. 12, del D.Lgs. n. 152/06, nel caso ciò si renda necessario a seguito della non corretta gestione dell'attività.

Avverso il presente provvedimento è ammesso eventuale ricorso giurisdizionale, al T.A.R. del Veneto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 07/08/1990 n. 241, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente atto costituito da n. 8 pagine e n. 2 Allegati (n. 1 a: Elenco dei rifiuti conferibili e trattabili in impianto ed Operazioni cui possono essere sottoposti, e 1b: Elenco dei rifiuti prodotti dall'attività stoccabili in impianto; n. 2 Lay out impiantistico), verrà inviato tramite il SUAP, all'A.R.P.A.V. (Dipartimento di Padova e di Treviso), al Comune sede operativa dell'impianto ed all'Albo di cui all'art. 212 c. 1 del D. Lgs. 152/06.

IL DIRIGENTE
dott. Renato Ferroli
(con firma digitale)

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Struttura: AREA DEL TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE
Dirigente di Settore: dott. Renato Ferroli
Istruttoria a cura dell'Ufficio Rifiuti - Fanghi – Bonifiche Ambientali

PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it
Recapito postale : "Provincia di Padova – P.zza Bardella n. 2, 35131 Padova"
[POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it](mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it)



PROVINCIA DI PADOVA

AREA DEL TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE

Allegato 1 al Provvedimento n. 5901/EC/2020

a) elenco dei rifiuti conferibili e trattabili in impianto ed Operazioni cui possono essere sottoposti.

Codice E.E.R.	Descrizione	Stoccaggio massimo (tonn.)	Operazione		
			R4	R12	R13
Rottami ferrosi e metallici					
100210	Scaglie di laminazione	150	X	X	X
100299	Rifiuti non specificati altrimenti		X	X	X
100899	Rifiuti non specificati altrimenti		X	X	X
120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi		X	X	X
120102	Polveri e particolato di materiali ferrosi		X	X	X
120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi		X	X	X
120104	Polveri e particolato di materiali non ferrosi		X	X	X
120199	Rifiuti non specificati altrimenti		X	X	X
150104	Imballaggi metallici		X	X	X
160117	Metalli ferrosi		X	X	X
170401	Rame, bronzo, ottone			X	X
170402	Alluminio		X	X	X
170403	Piombo		X	X	X
170404	Zinco		X	X	X
170405	Ferro e acciaio		X	X	X
170406	Stagno		X	X	X
170407	Metalli misti		X	X	X
190102	Metalli ferrosi estratti da ceneri pesanti		X	X	X
190118	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117		X	X	X
191002	Rifiuti di ferro e acciaio		X	X	X
191202	Metalli ferrosi		X	X	X
191203	Metalli non ferrosi		X	X	X
200140	Metallo		X	X	X
Rifiuti derivanti da apparecchiature fuori uso e cavi					
160122	Componenti non specificati altrimenti	30		X	X
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle da cui alle voci da 160214 a 160213			X	X
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215			X	X
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410			X	X
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123, 200135			X	X

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
 Struttura: AREA DEL TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE
 Dirigente di Settore: dott. Renato Feroli
 Istruttoria a cura dell'Ufficio Rifiuti - Fanghi – Bonifiche Ambientali

PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it
 Recapito postale : "Provincia di Padova – P.zza Bardella n. 2, 35131 Padova"
 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it



PROVINCIA DI PADOVA

AREA DEL TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE

Altri rifiuti					
150101	Imballaggi in carta	20		X	X
150103	Imballaggi in legno			X	X
150106	Imballaggi in materiali misti			X	X
160106	Veicoli fuori uso non contenenti né liquidi né sostanze pericolose.			X	X
160118	Metalli non ferrosi			X	X
160119	Plastica			X	X
160120	Vetro			X	X
160801	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)			X	X
160803	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti.			X	X
170201	Legno			X	X
170202	Vetro			X	X
170203	Plastica			X	X
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903			X	X
191204	Plastica e gomma			X	X
191205	Vetro			X	X
200101	Carta e cartone			X	X
200102	Vetro			X	X
200139	Plastica			X	X

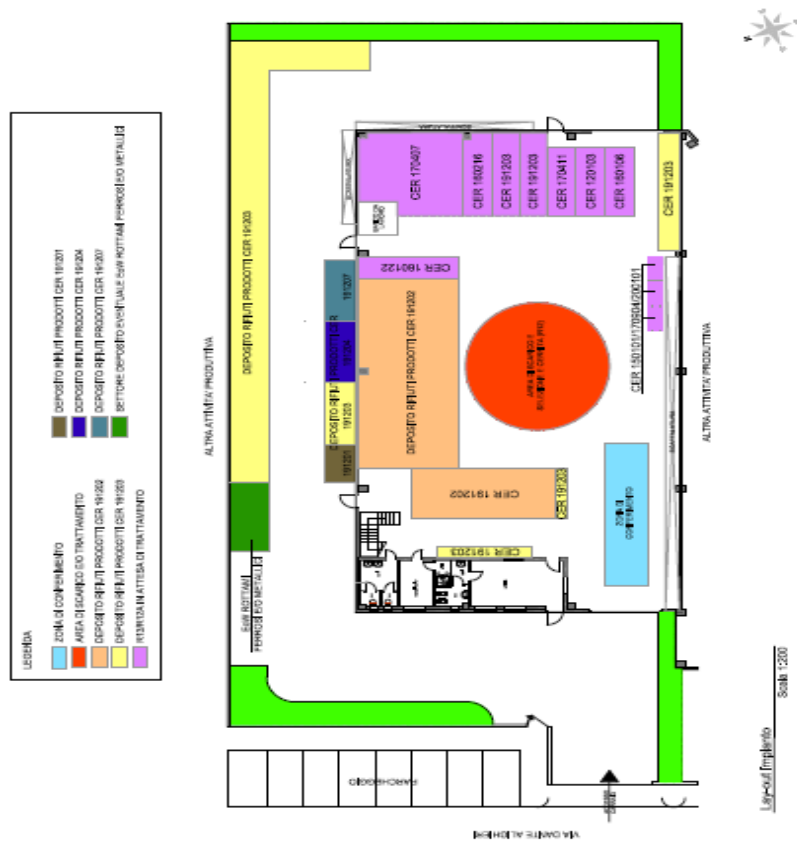
b) Elenco dei rifiuti prodotti dall'attività, stoccabili in impianto

Codice E.E.R.	Descrizione	Stoccaggio massimo (tonn.)
191201	Carta e cartone	250
191202	metalli ferrosi	
191203	metalli non ferrosi	
191204	plastica e gomma	
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206	

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
 Struttura: AREA DEL TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE
 Dirigente di Settore: dott. Renato Ferroli
 Istruttoria a cura dell'Ufficio Rifiuti - Fanghi – Bonifiche Ambientali

PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it
 Recapito postale : "Provincia di Padova – P.zza Bardella n. 2, 35131 Padova"
 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it

Lay out organizzativo del sito

[illegible]

pag. 11



Provincia di Padova

PROTOCOLLO GENERALE

DATI CONTENUTI ALL'INTERNO DEL CONTRASSEGNO ELETTRONICO

NUMERO PROTOCOLLO 0009259/20
DATA PROTOCOLLO 12/02/2020
SETTORE-STRUTTURA 0700 AMBIENTE
DESTINATARI PROT SUAP PONTELONGO
TIPOLOGIA DOCUMENTO AU AUTORIZZAZIONE
SUPPORTO DOCUMENTO PC POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)
OGGETTO PROTOCOLLO PROVVEDIMENTO N. 5901/EC/2020
AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO PER IL RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICLOSI
MODIFICA E SOSTITUZIONE PROVV. N. 5885/19
LANDO GIANFRANCO SRL
SEDE LEGALE/OPERATIVA: VIA I. MONTESI N. 310, PONTELONGO (PD)

FIRME DIGITALI PRESENTI NEL DOCUMENTO ORIGINALE

Firma in formato p7m: Ferroli Renato

TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC E7E48747CC48231212EC6CB20D1843BE847ADBD3B8332A9F4D4F5C7317F7142F

CREDENZIALI DI ACCESSO PER LA VERIFICA DEL CONTRASSEGNO ELETTRONICO

URL <https://verificadoc.provincia.padova.it>

IDENTIFICATIVO 1B0TA-11723

PASSWORD FnarG

DATA SCADENZA Senza scadenza

La Provincia di Padova rende disponibile un servizio on-line per la verifica telematica dei documenti protocollati. Specificando i parametri di seguito riportati è possibile accedere al documento informatico originale archiviato presso il protocollo informatico della Provincia ed accertare quindi, la conformità di copie cartacee o elettroniche. Il servizio rende disponibile l'accesso ai soli documenti in stato di validità.

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

